

Con la presente desideriamo informarvi che da oggi, 30 giugno 2014, è in vigore l'obbligo previsto dal DI 179/2012 di accettare pagamenti con bancomat per **artigiani, commercianti e professionisti**. Le modalità

attuative di tale disposizione sono state indicate all'interno di un decreto del MISE datato 24.01.2014 il quale ha introdotto alcune precisazioni, con particolare riguardo ai soggetti tenuti al nuovo adempimento e l'importo minimo per l'accettazione dei pagamenti con carte di debito. Più precisamente, secondo quanto disposto dal citato Decreto,

**l'obbligo riguarda solo i pagamenti superiori ad € 30,00, effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra, per l'acquisto di prodotti e prestazioni di servizi**

. Ad ogni modo, come è stato osservato da più parti, rimanevano da sciogliere talune criticità, poiché tale nuovo adempimento – oltre a prevedere costi aggiuntivi non di poco conto – risulta essere privo di una specifica sanzione in caso di inadempimento: la norma in esame contiene, infatti, soltanto un generico dovere, senza però far discendere dall'eventuale violazione alcuna sanzione a carico del professionista/esercente che non ottemperi ad esso. Sull'argomento è recentemente intervenuto anche il Consiglio Nazionale Forense secondo il quale l'interpretazione corretta della norma è sostanzialmente quella secondo cui il professionista è tenuto ad accettare tale forma di pagamento solo nel caso in cui il cliente decidesse di pagare la prestazione professionale con carta di debito. Secondo gli avvocati, infatti, la disposizione in parola non introdurrebbe un obbligo giuridico, ma solo un onere da rispettare nel caso in cui il cliente chieda al professionista di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. L'assenza di un vero e proprio obbligo giuridico (e quindi di una sanzione correlata al mancato adempimento della disposizione) ha trovato anche un avallo ministeriale, per il tramite di una risposta all'interrogazione n. 5-02936 in Commissione Finanze alla Camera: nella citata risposta viene affermato, infatti, “.....

**che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica**

”.